



# **Comune di Borghetto Lodigiano**

Provincia di Lodi

## **REGOLAMENTO PER GLI INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI**

---

Approvato con deliberazione C.C. n.      del

# INDICE

**ART. 1 – OGGETTO**

**ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'**

**ART. 3 - DESTINATARI**

**ART. 4 – PERMANENZA IN COMUNITA'**

**ART. 5 – CONDIZIONI D'INSERIMENTO**

**ART. 6 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI**

**ART. 7 – FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO**

**ART. 8 – CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'**

**ART. 9 – DIMISSIONI**

**ART. 10 – PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI**

**ART. 11 – ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO NELLE STRUTTURE**

**ART. 12 – RECUPERO CREDITI**

**ART. 13 – CONTROLLI**

**ART. 14 – NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE**

-----

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il Comune di Borghetto Lodigiano promuove il diritto- dovere di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando una famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali;

3. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di gestione erogazione ed attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semi-residenziali dei minori:

- residenti sul territorio comunale interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- residenti sul territorio comunale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale qualora a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali.

## **ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'**

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia di origine.

2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia di origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

## **ART. 3 - DESTINATARI**

1. I destinatari del presente Regolamento sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affido familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- con handicap accertato ai sensi della Legge 104/92, quadro clinico complesso con complicanze psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre compenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado - per gravi e accertati motivi - di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con

gli operatori dell'Agenzia Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

#### **ART. 4 – PERMANENZA IN COMUNITA'**

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI D'INSERIMENTO**

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all'art. 403 del Codice Civile.

#### **ART. 6 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI**

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare o sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

#### **ART. 7 – FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO**

1. I compiti dei servizi istituzionalmente competenti sono:

- elaborazione, predisposizione e attuazione del progetto personalizzato del minore. Il progetto va definito e attuato in collaborazione tra tutti i servizi territoriali coinvolti sul singolo caso;
- realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del progetto personalizzato, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di inserirlo in strutture residenziali o semi-residenziali;
- predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare. E' anche compito dei servizi istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
- informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
- vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo fra i servizi, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;

- predisposizione e realizzazione dell'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale tenendo conto delle disponibilità di bilancio;
- individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del progetto personalizzato;
- mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la struttura di accoglienza, attraverso la definizione e la gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
- monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura di accoglienza, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del progetto personalizzato nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
- stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione.

2. I compiti delle strutture residenziali o semi-residenziali indicativamente sono:

- predisposizione del progetto educativo individuale in collaborazione con i servizi coinvolti e in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato;
- continuità di dialogo con i servizi istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
- messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza;
- mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
- definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione agli Enti istituzionalmente competenti.

## **ART. 8 – CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'**

1. L'inserimento in comunità si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.

2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.

3. La conclusione dell'inserimento in comunità deve quindi essere predisposto, all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

## **ART. 9 – DIMISSIONI**

1. Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, le dimissioni dalla comunità devono essere concordate tra i servizi istituzionalmente coinvolti e la struttura di accoglienza.

2. Qualora si verifichi una situazione per la quale la struttura non ritiene possibile proseguire l'inserimento, né porvi una revisione significativa nell'interesse del minore, la comunità può richiedere un'altra sistemazione del minore che dovrà comunque venir valutata e discussa con i servizi istituzionalmente competenti.

3. In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore stesso e/o alle altre persone ospiti e/o agli operatori la struttura può richiedere la dimissione, che va comunque programmata insieme ai servizi coinvolti nei tempi e nelle modalità.

## **ART. 10 – PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI**

1. La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 5 del presente Regolamento.

2. I servizi territoriali all'atto della presentazione della proposta di inserimento del minore in struttura residenziale o semi-residenziale devono avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno.

3. In particolare in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica il Servizio Sociale non procederà al collocamento in struttura;

4. In ogni caso, in mancanza di un provvedimento di allontanamento da parte dell'Autorità Giudiziaria o pubblica, l'inserimento in una struttura comunitaria sarà disposta dagli esercenti la patria potestà e la spesa sarà sostenuta interamente dalla famiglia, escludendo il Comune ed il Servizio Sociale dai rapporti struttura residenziale o semi-residenziale/famiglia.

5. A seguito dell'inserimento, l'Assistente Sociale che ha in carico la situazione provvede alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento e all'invio congiunto all'Autorità Giudiziaria di tutte le relazioni dei servizi istituzionalmente competenti.

6. Il Responsabile del Servizio provvede all'impegno di spesa e agli atti amministrativi contabili relativi all'inserimento del minore, oggetto di provvedimento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica, in struttura come previsto nella proposta d'intervento dell'assistente sociale.

## **ART. 11 – ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO NELLE STRUTTURE**

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*. Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'articolo 261 del Codice Civile: *“Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei legittimi”*. Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 Codice Civile, comma 4, introdotto con la Legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. **Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla RESPONSABILITA' GENITORIALE, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 16559/2007, la sentenza n. 43288/2009 e la sentenza n. 22678/2010).**

2. Nei casi di inserimento in struttura protetta, disposto con Decreto dell'Autorità Giudiziaria del minore, il Comune di Borghetto Lodigiano assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le percentuali di compartecipazione alla spesa e fissa le varie fasce ISEE di riferimento. La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione ISEE o nel caso di presentazione di ISEE corrente.

3. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE in corso di validità che può essere rilasciato dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

4. L'impegno alla partecipazione al costo della può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Comune provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

5. La quota di compartecipazione viene calcolata sull'ammontare in carico al Comune e non sulla quota eventualmente di competenza dell'Agenzia Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.)

6. In caso di inserimento di più fratelli, la quota di compartecipazione della famiglia viene calcolata sul totale della spesa sostenuta.

#### **ART. 12 – RECUPERO CREDITI**

1. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui all'art. 11 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno prontamente segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero anche in applicazione dei Regolamenti Comunali in materia.

#### **ART. 13 – CONTROLLI**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione. Ai fini dell'accertamento della situazione reddituaria o patrimoniale dei civilmente obbligati il Comune può attivare procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate o con la Guardia di Finanza.

#### **ART. 14 – NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE**

1. Per quanto non contemplate nel presente Regolamento valgono le norme di Legge degli Enti Locali, le norme di Legge nazionali e regionali in materia e le norme di Legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.

2. Il presente Regolamento, approvato dall'organo competente del Comune di Borghetto Lodigiano, verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore come previsto dallo Statuto Comunale, anche agli inserimenti in strutture residenziali precedenti alla sua entrata in vigore.

-----